



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 E RELAZIONE TECNICA.

L'anno 2019, addì 23 del mese di Dicembre alle ore 18:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenze
1	FERRARI ROBERTO	Sindaco	S
2	ZANZINI NAZZARENA	Consigliere	S
3	LODI PAOLO	Consigliere	S
4	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Consigliere	S
5	ZANINI ANDREA	Consigliere	S
6	MEO CARLA	Consigliere	S
7	FERRARI ERMETE	Consigliere	N
8	PARMIGGIANI ROSSELLA	Consigliere	S
9	DE RIGGI GIOVANNI	Consigliere	N
10	PEDRAZZINI GIOVANNI	Consigliere	S
11	FOLLONI MARIA GRAZIA	Consigliere	S
12	LUSUARDI DANIELE	Consigliere	N
13	PAVARINI ROBERTO	Consigliere	S
	TOTALE PRESENTI		10
	TOTALE ASSENTI		3

Assessori esterni			
1	DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO	Vice sindaco	S
2	NEGRI CRISTINA	Assessore	S
3	SCARDOVELLI PATRIZIA	Assessore	S
4	VIONI DARIO	Assessore	S

Assiste alla seduta il VICE SEGRETARIO del Comune Dott. REGGIANI ELENA.

Il Sig. FERRARI ROBERTO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri LODI PAOLO - PAVARINI ROBERTO - ZANINI ANDREA, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. N. 175/2016, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 100/2017: APPROVAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PER L'ANNO 2019 E DELLA RELAZIONE TECNICA.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che relaziona la presente deliberazione l'assessore Corrado Manfredotti.

Successivamente interviene il capigruppo Pavarini per avere chiarimenti in merito.

Risponde il Sindaco

Gli interventi del Sindaco, dell'assessore e del consigliere sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 11/2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100;

Tenuto presente che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Considerato che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Rilevato che, per effetto dell'articolo 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

Dato atto che il Comune di Fabbriano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 14/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Vista, inoltre, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 11/05/2018 avente ad oggetto “Modifica della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 Agosto 2016 n.175 ed approvazione della convenzione tra il Comune di Reggio Emilia, la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni di ... per l’attribuzione al Comune di Reggio Emilia delle competenze in merito alla dismissione delle partecipazioni di tutti i Comuni Reggiani della Società Piacenza Infrastrutture Spa”;

Atteso che, successivamente alla revisione straordinaria, l’art. 20 del T.U.S.P. impone alle Amministrazioni Pubbliche di provvedere alla ricognizione annuale delle partecipazioni possedute, prevedendo in particolare:

- “1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. (...)*
- 2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*
- 3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
- 4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.*
- 5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione”;*

Verificato che, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26 del T.U.S.P., si procede alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione alla data del 31/12/2017;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 46 del 19/12/2018 ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 n. 100: approvazione" relativa al Piano di razionalizzazione periodica alla data del 31/12/2017;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento annuale del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018 ex art. 20 del D.Lgs. 175/2016;

Vista la ricognizione e piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute alla data del 31/12/2018, come risultante dall'allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Atteso che il documento sopra richiamato è stato redatto secondo le linee d'indirizzo e il modello approvati dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie, con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018;

Tenuto conto che le misure di razionalizzazione previste rappresentano la prosecuzione di quanto già disposto con il precedente piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2017 e che il documento costituisce aggiornamento del citato piano approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46/2018;

Vista la relazione tecnica contenente l'analisi sull'attuazione della razionalizzazione periodica societaria anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016, come risultante dall'Allegato B alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Ritenuto fare propri i contenuti dei documenti allegati (Allegato A e Allegato B);

Visto il parere richiesto all'Organo di revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. n. 267/2000 (Allegato C);

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Preso atto degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

In esito alla seguente votazione:

- consiglieri presenti: 10
- consiglieri votanti: 8
- consiglieri astenuti: 2 (Folloni e Pedrazzini)
- voti favorevoli: 8

DELIBERA

- 1) Di approvare il Piano di razionalizzazione periodica per l'anno 2019 delle partecipazioni possedute dal Comune di Fabbrico al 31/12/2018, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., redatto secondo le linee di indirizzo e il modello approvati dalla Corte dei Conti, Sezioni Autonomie con deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21/12/2018, e come risulta dall'Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di mantenere, per le motivazioni espresse nell'Allegato A) alla presente deliberazione che si richiamano integralmente, le seguenti partecipazioni dirette:
 - Agac Infrastrutture S.p.A.,
 - Agenzia Locale per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale S.r.l.,
 - Lepida S.p.A.,
 - Iren S.p.A. (in quanto società quotata);
- 3) Di confermare, quale azione di razionalizzazione, la cessione delle quote azionarie della Società Piacenza Infrastrutture S.p.A. dando atto che l'alienazione della partecipazione verrà effettuata mediante negoziazione diretta, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del T.U.S.P., in quanto sussistono i presupposti per procedere ad una trattativa diretta con altri con altri soggetti pubblici, come stabilito dall'articolo 10 dello Statuto il quale prevede che le azioni della società siano trasferibili esclusivamente a soggetti pubblici;
- 4) Di precisare che il piano di razionalizzazione (Allegato A) costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate;
- 5) Di approvare la relazione tecnica contenente l'analisi sull'attuazione della razionalizzazione periodica delle società partecipate per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 6) Di trasmettere, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P., la presente deliberazione alla competente struttura del Ministero delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, attraverso l'applicativo messo a disposizione degli Enti;
- 7) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente il Consiglio Comunale, in esito alla seguente votazione:

- consiglieri presenti: 10
- consiglieri votanti: 8
- consiglieri astenuti: 2 (Folloni e Pedrazzini)
- voti favorevoli: 8

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
FERRARI ROBERTO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. REGGIANI ELENA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: è stata resa / non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 23 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. REGGIANI ELENA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

- Copia della presente deliberazione viene :

Publicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

_____ per 15 giorni consecutivi

Addì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. REGGIANI ELENA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. REGGIANI ELENA
